VISTO

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DIPARTIMENTO DELL'AMBIENTE

L'ASSESSORE

VISTO il testo coordinato dello Statuto speciale della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29/12/1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10/04/1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28/02/1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 03/12/2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 "Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 16/12/2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 12/08/2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la legge regionale 22/02/2019, n. 1 e in particolare l'art. 36 "Spettanze dovute ai professionisti per il rilascio di titoli abilitativi o autorizzativi";

VISTA la legge regionale 21/05/2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 07/07/2020, n. 13;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione del 05/04/2022 n. 9 nella parte riguardante la "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali i sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17/03/2016 n.3" (pubblicato sulla GURS n.25 del 01/06/2022 — Parte Prima), con il quale è stato approvato il nuovo funzionigramma del Dipartimento Regionale dell'Ambiente (D.R.A.);

VISTO il D.D.G. n. 579 del 22/06/2022, con il quale è stato approvato il nuovo organigramma del D.R.A.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 645/Area I^/S.G. del 30/11/2017, con il quale è stato preposto alla nomina di Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente l'On.le Avv. Salvatore Cordaro:

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2799 del 19/06/2020 con il quale, in esecuzione della delibazione di G.R n. 256 del 14/06/2020, è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del D.R.A.;

VISTO il D.D.G. n. 563 del 15/06/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 1 "Autorizzazioni e valutazioni ambientali" del Dipartimento dell' Ambiente di questo Assessorato;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30/11/2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTA la legge 22/04/1994, n. 146 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993";

il decreto del Presidente della Repubblica 08/09/1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica" e ss.mm.ii.;

VISTO

il decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (previgente alle modifiche introdotte dal decreto-legge 17/05/2022 n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 15/07/2022 n. 91) e in particolare l'art. 25 comma 5 secondo periodo, che recita "Decorsa l'efficacia temporale indicata nel provvedimento di VIA senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di VIA deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente":

VISTO il decreto M.A.T.T.M. 24/12/2015 "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi

1

nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTA la legge 22/05/2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";

VISTO il decreto assessoriale 30/03/2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e

successive modifiche ed integrazioni" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto assessoriale A.R.T.A. 30/03/2007 "Prime disposizioni d'urgenza relative alle modalità di svolgimento della valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997, n.

357 e successive modifiche ed integrazioni" e ss.mm.ii.;

il decreto assessoriale A.R.T.A. 22/10/2007 "Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative **VISTO**

dell'articolo 1 della legge regionale 8 maggio 2007, n. 13";

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. del 28 dicembre 2019, n. 303;

VISTA la legge regionale 08/04/2010, n. 9 "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 10 del 21/04/2017 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale

per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 8 del 12/03/2021 "Regolamento di attuazione dell'art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9. Approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiuti

urbani in Sicilia";

VISTA la deliberazione della G.R. n. 48 del 26/02/2015 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)", con cui questo Assessorato è stato individuato quale Autorità Unica Ambientale per l'adozione sia dei provvedimenti di V.A.S. e V.I.A. di cui alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fatta eccezione per le istruttorie di cui all'art. 1 comma 6 della 1.r. n. 3/2013, sia dei

provvedimenti di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;

la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e in particolare l'art. 91 "Norme in materia di autorizzazioni **VISTA** ambientali di competenza regionale" come modificato in ultimo dall'art. 25 comma 7 della legge

regionale 12/05/2020, n. 9;

VISTA la deliberazione della G.R. n. 189 del 21/07/2015 "Commissione Regionale per le Autorizzazioni Ambientali di cui all'art. 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 - Criteri per la costituzione -

approvazione", con la quale sono stati approvati i criteri per la costituzione della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni

ambientali di competenza regionale di cui all'art. 91 della l.r. n. 9/2015;

VISTO il decreto assessoriale n. 207/Gab del 17/05/2016 con il quale, ai sensi dell'art. 91 della l.r. n. 9/2015 come integrato dall'art. 44 della l.r. n. 3/2016, nonché in conformità ai criteri fissati dalla deliberazione della G.R. n.189 del 21/07/2015, è stata istituita la "Commissione tecnica specialistica per le

autorizzazioni ambientali di competenza regionale" (nel seguito "C.T.S.");

VISTI i provvedimenti di nomina e di revoca dei componenti della C.T.S., dati in primis dal decreto assessoriale n. 230/Gab del 27/05/2016 ed in ultimo dal decreto assessoriale n. 116/Gab del 27/05/2022, prorogati fino al 31 dicembre 2022, con decreto assessoriale n. 170/GAB del 26/07/2022 per i componenti della C.T.S.

nominati con decreto assessoriale n. 311/GAB del 23/07/2019;

VISTO il decreto assessoriale n. 295/Gab del 28/06/2019, con il quale è stata approvata la "Direttiva per la

corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti";

il D.D.G. n. 195 del 26/03/2020, con il quale è stato approvato il protocollo d'intesa stipulato il **VISTO** 06/02/2020 tra il D.R.A. e l'A.R.P.A. Sicilia ai fini dell'espletamento della verifica di ottemperanza, ai

sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., delle condizioni ambientali contenute nei

la deliberazione della G.R. n. 307 del 20/07/2020 "Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di

provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale;

valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza ambientale (V.INC.A.)", con la quale, a parziale modifica della deliberazione della G.R. n. 48 del 26/02/2015, il D.R.A. è stato individuato quale Autorità competente all'adozione dei provvedimenti

di verifica di assoggettabilità a V.I.A. ex art 19 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., verifica assoggettabilità a V.A.S. ex art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., screening di V.INC.A. ex art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii. e valutazione preliminare ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e

ss.mm.ii.;

VISTA

VISTO il decreto interassessoriale n. 234/Gab/A.R.T.A. del 18/08/2020 di questo Assessorato e dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, con il quale questo Assessorato è stato individuato quale struttura regionale competente a presidiare le attività inerenti al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) ex art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed è stato altresì definito il pertinente iter procedurale;

VISTA

la legge regionale 15/04/2021, n. 9 e in particolare l'art. 73 "Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui è stato disposto sia di aumentare da 30 a 60 del numero di commissari della C.T.S., sia di articolare la medesima C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia;

VISTA

la deliberazione della G.R. n. 266 del 17/06/2021 "Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale", con cui sono state disciplinate sia l'articolazione della C.T.S. in tre Sottocommissioni distinte per materia (Ambiente - Energia -Pianificazione Territoriale), sia l'organizzazione e la gestione interna delle attività e le modalità di distribuzione dei carichi di lavoro della medesima C.T.S.;

VISTO

il decreto assessoriale n. 265/Gab del 15/12/2021 come modificato dal decreto assessoriale n. 38/Gab del 17/02/2022, con il quale a far data dal 01/01/2022 si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della C.T.S. in precedenza regolamentata dal decreto assessoriale n. 57/Gab del 28/02/2020, quest'ultimo vigente fino al 31/01/2022;

VISTA

la legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 "Legge di stabilità regionale 2022-2024" pubblicata sulla G.U.R.S. n. 24 del 28 maggio 2022, Parte I;

VISTA

la legge regionale 25 maggio 2022, n. 14 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U.R.S. n.24 del 28 maggio 2022, Parte I, Suppl. Ord;

VISTO

il decreto assessoriale n. 36/Gab del 14/02/2022 "Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida Nazionali sulla Valutazione d'incidenza (V.INC.A,), approvate in conferenza Stato-Regioni in data 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U.R.I. del 28 dicembre 2019, n. 303";

VISTA

la nota prot. D.R.A. n. 10532 del 17/02/2012, con la quale le società E.T.A. Service S.r.l. e OWAC S.r.l. hanno avanzato a questo Servizio istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "Progetto per un impianto combinato per il trattamento di terreni contaminati da ubicare in C/da Grotte S. Giorgio del Comune di Catania" (nel seguito "progetto"), unitamente alla pertinente documentazione tecnico-amministrativa;

VISTA

la nota prot. D.R.A. n. 22346 del 16/05/2014, con la quale le società E.T.A. Service S.r.l. e OWAC S.r.l. hanno comunicato la fusione in un'unica società denominata "ETA OWAC S.r.l." (nel seguito "proponente")

VISTO

il decreto assessoriale n. 360/Gab del 30/07/2015, notificato con nota prot. D.R.A. n. 37943 del 13/08/2015, recante provvedimento di V.I.A. positivo ex art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al tempo vigente (oggi art. 25) per il progetto;

VISTO

il D.D.G. n. 1782 del 17/11/2016 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, recante Autorizzazione Integrata Ambientale per il progetto resa ai sensi dell'art. 29 ter del D.lgs. n. 152/2006 e

VISTA

la nota del 27/01/2020 (prot. D.R.A. n. 5355 del 29/01/2020), con cui il proponente ha comunicato al Servizio 1 D.R.A. l'inizio dei lavori previsti nel progetto;

CONSIDERATO che l'art. 3 del provvedimento di V.I.A. recita che "Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto" e pertanto il termine originariamente previsto per la realizzazione del progetto era fissato al 29/07/2020;

VISTA

la nota del 29/01/2020 (prot. D.R.A. n. 5617 del 30/01/2020), con cui il proponente ha avanzato al Servizio 1 D.R.A., ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, istanza di proroga di 2 (due) anni dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A., considerata "la notevole complessità impiantistica" e "al fine di renderlo compatibile con la data di scadenza del Decreto di AIA";

VISTA

la nota del 21/05/2020 (prot. D.R.A. n. 27709 del 21/05/2020) con la quale il proponente, ad integrazione dell'istanza di proroga di cui sopra, ha trasmesso al Servizio 1 D.R.A. la relazione sulle attività svolte nel periodo 2017-2020;

VISTO

il decreto assessoriale n. 175/Gab del 10/06/2020, notificato con nota prot. D.R.A. n. 33743 del 17/06/2020, con cui è stata concessa, ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., una proroga di 2 (due) anni dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A;

CONSIDERATO che in ragione del provvedimento di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A., il termine previsto per la realizzazione del progetto è stato differito al 29/07/2022;

VISTA

la nota prot. D.R.A. n. 23923 del 07/04/2022 trasmessa tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti - Codice Istanza 1314), con cui il proponente ha chiesto di far decorrere gli effetti del provvedimento di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. dal 29/07/2021, ossia dalla data cui tale efficacia è stata differita ex lege ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 nel testo coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 e della deliberazione 13/01/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' stato prorogato, fino al 30/04/2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ACQUISITO il rapporto istruttorio prot. D.R.A. 60229 del 09/08/2022 redatto dall'U.O.B. S1.1 del Servizio 1 D.R.A.,

composto da n. 2 pagine debitamente sottoscritte dal responsabile dell'istruttoria e dal responsabile del procedimento, recante proposta motivata di accoglimento dell'istanza avanzata dal proponente con nota

prot. D.R.A. n. 23923 del 07/04/2022;

RITENUTO per quanto sopra di poter concludere il procedimento con l'adozione di un provvedimento positivo;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti

di terzi;

A TERMINE delle vigenti disposizioni

DECRETA Articolo 1

si accoglie l'istanza avanzata dalla società **ETA OWAC S.r.l.** di far decorrere dal 29/07/2021 gli effetti del decreto assessoriale n. 175/Gab del 10/06/2020, recante proroga ex art. 25 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006 (previgente alle modifiche introdotte dall'art. 10, comma 1, lettera c), della legge 15/07/2022, n. 91 di conversione del decreto-legge 17/05/2022, n. 50) di anni 2 (due) dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. reso con decreto assessoriale n. 360/Gab del 30/07/2015 relativamente al "Progetto per un impianto combinato per il trattamento di terreni contaminati da ubicare in C/da Grotte S. Giorgio del Comune di Catania", ossia dalla data cui tale efficacia è stata differita *ex lege* ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 nel testo coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 e della deliberazione del 13/01/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In ragione di tale accoglimento, il termine previsto per la realizzazione del suddetto progetto è differito al 29/07/2023.

Articolo 2

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il rapporto istruttorio prot. n. 60229 del 09/08/2022 del Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" del Dipartimento Regionale dell'Ambiente.

Articolo 3

Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. riguardanti gli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato.

Articolo 4

L'Autorità competente al rilascio del titolo abilitativo alla realizzazione e all'esercizio del progetto, dovrà verificare che tali fasi siano svolte in conformità agli elaborati progettuali trasmessi a questo Assessorato ed alle prescrizioni impartite con il provvedimento V.I.A. reso per il progetto, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. al tempo vigente (oggi art. 25), con decreto assessoriale n. 360/Gab del 30/07/2015.

Articolo 5


Ai sensi dell'art. 68 comma 4 della l.r. n. 21/2014 e ss.mm.ii., il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questo Assessorato e per estratto nella G.U.R.S..

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. il presente provvedimento sarà inoltre pubblicato integralmente, unitamente alla documentazione afferente al procedimento, nella Sezione Pubblica del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (*rif.* https://si-vvi.regione.sicilia.it/viavas - Codice Procedura 1889).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di giorni 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione nella G.U.R.S. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima data di pubblicazione.

Palermo, 02/09/2022

(F.to)
L'Assessore
On.le Avv. Salvatore Cordaro



Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali" tel. 091.7077247 - fax 091.7077877 pec dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it Via Ugo La Malfa n. 169, 90146 Palermo

Prot. n. 0060229 del 09/08/2022

OGGETTO: CT15_RIF49- Ditta ETA OWAC S.r.l. - "Progetto per un impianto combinato per il trattamento di terreni contaminati da ubicare in C/da Grotte S. Giorgio del Comune di Catania" -Procedimento concernente l'istanza di modifica della decorrenza degli effetti del provvedimento di proroga, ex art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. (Cod. Istanza 1314 - Cod. Procedimento 1889). Rapporto istruttorio.

> Al Dirigente del Servizio 1 **SEDE**

In merito al procedimento in oggetto, si rappresenta che:

Con nota prot. D.R.A. n. 10532 del 17/02/2012, le Ditte E.T.A. Service S.r.l. e OWAC S.r.l. hanno avanzato a questo Servizio istanza di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ex art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. per il "Progetto per un impianto combinato per il trattamento di terreni contaminati da ubicare in C/da Grotte S. Giorgio del Comune di Catania" (nel seguito "progetto"), unitamente alla pertinente documentazione tecnicoamministrativa.

Con nota prot. D.R.A. n. 22346 del 16/05/2014, le Ditte E.T.A. Service S.r.l. e OWAC S.r.l. hanno comunicato la fusione in un'unica società denominata ETA OWAC S.r.l. (nel seguito "proponente").

Con decreto assessoriale n. 360/Gab del 30/07/2015, notificato con nota prot. D.R.A. n. 37943 del 13/08/2015, l'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha rilasciato per il progetto in oggetto, provvedimento di V.I.A. positivo ex art. 26 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (oggi art. 25), disponendo tra l'altro all'art. 3 che "Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il progetto in argomento dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente decreto".

Con D.D.G. n. 1782 del 17/11/2016, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha rilasciato per il progetto in argomento, l'Autorizzazione Integrata Ambientale ex art. 29 ter del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Con nota del 27/01/2020 (prot. D.R.A. n. 5355 del 29/01/2020), il proponente ha comunicato a questo Servizio l'inizio dei lavori previsti nel progetto.

Con nota del 29/01/2020 (prot. D.R.A. n. 5617 del 30/01/2020) il proponente ha avanzato a questo Servizio, ex art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, istanza di proroga di anni 2 (due) dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. considerata "la notevole complessità impiantistica" e "al fine di renderlo compatibile con la data di scadenza del Decreto di AIA", reso circa 16 mesi dopo quello di VIA.

Con nota del 21/05/2020 (prot. D.R.A. n. 27709 del 21/05/2020) il proponente, ad integrazione della suddetta istanza di proroga, ha trasmesso a questo Servizio la Relazione sulle attività svolte nel periodo 2017-2020.

Con decreto assessoriale n. 175/Gab del 10/06/2020, notificato con nota prot. D.R.A. n. 33743 del 17/06/2020, questo ha concesso ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. una proroga di 2 (due) anni dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A., a seguito del rapporto istruttorio prot. D.R.A. n. 28303 del 25/05/2020 di questo Servizio 1 D.R.A.. In ragione di tale proroga, il termine della suddetta efficacia è stato differito al 29/07/2022.

Con nota prot. D.R.A. n. 23923 del 07/04/2022, trasmessa tramite la Sezione Enti del Portale Regionale Valutazioni Ambientali (rif. https://si-vvi.regione.sicilia.it/enti - Codice Istanza 1314), il proponente ha chiesto di far decorrere gli effetti del provvedimento di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. dal 29/07/2021, ossia dalla

data cui tale efficacia è stata differita *ex lege* ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 nel testo coordinato con la legge di conversione n. 27/2020 e della deliberazione 13/01/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con la quale, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' stato prorogato, fino al 30/04/2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Dall'esame della documentazione tecnica-amministrativa fin qui elencata, si evince che la nota del 29/01/2020 (prot. D.R.A. n. 5617 del 30/01/2020), recante istanza di proroga di 2 (due) anni dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A., è stata presentata dal proponente prima della stesura del decreto-legge n. 18/2020 (entrato in vigore il 17/03/2020 e successivamente convertito nella legge n. 27/2020), allorquando non si aveva ancora contezza di quelli che sarebbero stati gli effetti negativi, anche sul sistema imprenditoriale, della emergenza sanitaria dovuti dalla pandemia da Covid-19.

Difatti, la suddetta istanza era stata avanzata dal proponente considerata "la notevole complessità impiantistica" e "al fine di renderlo compatibile con la data di scadenza del Decreto di AIA", reso circa 16 mesi dopo quello di VIA.

Per quanto sopra, tenuto conto delle norme statali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e considerato che l'art. 25 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. dispone che nella definizione dell'efficacia temporale di un dato provvedimento di V.I.A. si debba tener conto sia dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, sia dei procedimenti autorizzatori necessari, lo scrivente propone di accogliere la richiesta del proponente di far decorrere gli effetti del provvedimento di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di V.I.A. dal 29/07/2021 (ovvero 90 giorni dalla conclusione dello stato di emergenza COVID) e quindi di differire il termine previsto per la realizzazione del progetto al 29/07/2023, ossia dalla data in cui tale efficacia è stata differita ex lege ai sensi del combinato disposto dell'art. 103 comma 2 del decreto-legge n. 18/2020 e della sopra richiamata deliberazione 13/01/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Allo scopo, si allega lo schema di provvedimento finale del procedimento in oggetto da sottoporre, se condiviso, alla firma dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente per il tramite del Dirigente Generale.

Il Funzionario Direttivo P.O. Antonino Polizzi

Ska

VISTO PER CONDIVISIONE Il Dirigente Responsabile del Servizio 1 Antonio Patella